

## Annullamento senza rinvio: il GE non può provvedere sull'istanza di sospensione condizionale della pena non avanzata nel giudizio di cognizione



Non esaminata in ragione dell'entità della pena inflitta  
di La Reclusione

Cass. pen., sez. I, ud. 27 marzo 2024 (dep. 11 settembre 2024), n. 34361

Ai fini della comprensione della pronuncia in esame, è necessario riepilogare i fatti di causa.

Con sentenza, il GUP del Tribunale di Nola condannava l'imputata alla pena di due anni e otto mesi di reclusione per i reati ascrittile. Avverso tale decisione, proponeva appello, il quale veniva rigettato dalla Corte di appello di Napoli, confermando la sentenza di primo grado.

La difesa dunque, ricorreva per cassazione. Il processo si concludeva con l'annullamento senza rinvio della sentenza della Corte di appello di Napoli e con la rideterminazione della pena in un anno e dieci mesi di reclusione. Tale rideterminazione permetteva di depositare istanza alla Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, per la concessione, in favore della condannata, della sospensione condizionale della pena.

Con ordinanza, la Corte rigettava l'istanza poiché il beneficio non era stato richiesto con atto di appello. La difesa proponeva quindi, ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 163 e 164 c.p. e 671 c.p.p. in riferimento alla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, la quale non poteva essere proposta innanzi al

**Cass. pen., sez. I, ud. 27 marzo 2024 (dep. 11 settembre 2024), n. 34361**